Avv. Massimo Cruciat
Via Manin, 23
31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438251640

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER LEGGE N. 3/2012

Il signor **Natalino Gionco,** [redacted] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto (**doc. 1**), dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin, n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitreviso.it;

premesso che

1) con istanza del 6/06/19 il signor Natalino Gionco chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Villorba Equità e Giustizia la nomina di un Gestore ai fini della attivazione della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012 (**doc. 2**);
2) con provvedimento n. 61/2019 del 24/06/19 del Registro degli Affari, l'Organismo nominava Gestore il dott. Marco Parpinel, che accettava l'incarico (**doc. 3**);
3) a seguito della richiesta del ricorrente, il professionista incaricato provvedeva a consegnare la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. 3, l. 3/2012 (**doc. 4**);

Firmato da CRUCIAT MASSIMO

tanto premesso

il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di liquidazione prevista dalla legge 3/2012.

A) SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini della applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

1) Il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, non è soggetto fallibile, avendo assunto obbligazioni in proprio e in qualità di titolare di impresa individuale, cessata nel 2010 e cancellata dal Registro Impresse nel 2011 (**doc. 5**);
2) inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, il medesimo non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi, intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire

compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e non ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni;

3) il ricorrente si trova, poi, in stato di sovraindebitamento, per aver subito gli effetti negativi della propria attività, acuiti post crisi economica 2008;
4) l'esposizione debitoria, pressochè integralmente verso fisco e banche, risulta essere di complessivi euro 550.000,00 circa;
5) il ricorrente è titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati, essendo titolare di un bene immobile di modesto valore, oltre alla pensione pure quest'ultima esigua;
6) il ricorrente ha subito azioni giudiziali da parte dei creditori, che hanno sottoposto a pignoramento il predetto immobile, essendo pendente avanti al Tribunale di Treviso la procedura esecutiva n. 106/2007 R.G., e hanno, inoltre, pignorato la pensione del ricorrente stesso, con assegnazione al creditore procedente Unicredit di 1/5 della stessa;
7) tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta anche sotto il profilo oggettivo i presupposti di ammissibilità alla procedura di liquidazione;
8) ai fini della istanza di esdebitazione, che sarà formulata al termine della procedura liquidatoria, già ora si anticipa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura;
9) sussiste, altresì, la competenza di codesto Tribunale, atteso che il ricorrente ha residenza in Povegliano (TV).

B) CENNI STORICI / CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La situazione di sovraindebitamento in cui è venuto a trovarsi il ricorrente è dovuta essenzialmente alle difficoltà riscontrate nella gestione della propria attività lavorativa per effetto della concorrenza e della crisi economica del 2008.

Il signor Gionco si occupava di montaggio di serramenti, svolgendo detta attività in proprio con la ditta individuale GM di Gionco Natalino (cfr. doc. 5).

Per la concorrenza agguerrita di aziende più strutturate, che riuscivano ad offrire il loro servizio a prezzi sensibilmente più bassi di quelli che poteva praticare il ricorrente, quest'ultimo ha perso importanti opportunità di lavoro e, soprattutto, commesse e clienti già acquisiti. A ciò si è aggiunto il mancato pagamento, da parte di alcuni clienti, dei

compensi pattuiti e ciò ha generato le maggiori difficoltà nella conduzione dell'attività.
Quando, poi, nel 2008 è sopraggiunta la crisi economica, al ricorrente è risultata definitivamente preclusa ogni possibilità di continuazione dell'attività, tanto che il ricorrente è stato costretto a cessare definitivamente l'attività a fine 2010.
A seguito della crisi lavorativa, il ricorrente ha subito la perdita delle entrate generate dall'attività svolta e, per l'effetto, non ha potuto onorare gli impegni assunti verso il fisco e gli istituti di credito, che hanno tutelato i rispettivi crediti, con conseguente tracollo finanziario suo e della famiglia.
Per fronteggiare la crisi in cui è venuto a trovarsi, il signor Gionco si vede, così, costretto a ricorrere come *estrema ratio* alla presente procedura.
Da sottolineare la diligenza e responsabilità del ricorrente anche nei confronti della famiglia, che il medesimo, vedovo, è riuscito comunque a mantenere.

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Per soddisfare i creditori, il ricorrente intende avvalersi della procedura di liquidazione e a tal fine procede ad illustrare la situazione relativa a tutti i propri beni e redditi e quella attinente alle pretese dei creditori, oltre a dare conto delle proprie necessità di vita, con indicazione delle spese correnti.

a) L'attivo

L'attivo del ricorrente è costituito dai beni e redditi.

1. **Beni**

Come da elenco allegato, il ricorrente è proprietario di un bene immobile e di beni mobili, anche registrati (**doc. 6**).
La situazione dei beni è confermata dalla visura PRA e dalla visura Catastale (**docc. 7/8**).
Va ancora detto che il ricorrente non ha posto in essere negli ultimi 5 anni atti di alienazione, come dal medesimo specificamente confermato (**doc. 9**).

- Beni immobili e arredamento

I beni immobili sono costituiti dall'immobile adibito ad abitazione famigliare del ricorrente e della famiglia, siti in Povegliano (TV), via Piave 14.
La quota di spettanza del ricorrente, a titolo di piena proprietà, è pari al 100%, oltre ad uno scoperto in comproprietà con i fratelli.
Detto immobile è gravato da pregiudizievoli ed è oggetto dell'esecuzione immobiliare 106/2007, pendente avanti al Tribunale di Treviso, con asta fissata al 12/02/20 (**doc.**

10).

Al fine della migliore soluzione per i creditori, il ricorrente - grazie anche alla disponibilità dei figli - ha già raccolto l'interessamento di quest'ultimi, i quali per il predetto immobile hanno sottoscritto apposita proposta irrevocabile di acquisto **(doc. 11)**.

Gli acquirenti hanno formalizzato l'impegno all'acquisto, alla condizione che sia sospesa l'asta prevista per il 12/02/20.

Pertanto, il piano del ricorrente risulta essenzialmente incentrato sulla vendita del predetto immobile, grazie all'impegno in tal senso assunto dai figli del debitore.

Detto impegno avrebbe l'effetto di agevolare l'esecuzione del piano di liquidazione.

Grazie alla proposta in questione, la vendita dell'immobile avrebbe luogo, infatti, al prezzo di euro 30.000,00.

Se dovesse essere accettata l'offerta in questione, di tutta evidenza risulterà la convenienza per i creditori in relazione alle risultanze della CTU e alle prevedibili dinamiche dell'asta, anche in relazione agli esperimenti già intercorsi **(doc. 12)**.

Infatti, i creditori, a fronte di un incasso certo di euro 30.000,00, previsto dalla predetta proposta cauzionata, potrebbero, invece, contare, in caso vendita all'asta, sull'ipotetico incasso della medesima somma (pari al prezzo minimo previsto per la prossima asta) e, in mancanza, su un prezzo inferiore (secondo le note dinamiche dei ribassi, che – di fatto – finiscono per determinare una forte contrazione del prezzo di vendita, come nel caso di specie si è già diverse volte verificato, attesa la evidente non appetibilità dell'immobile) e, in definitiva, i creditori finirebbero per correre il rischio di invenduto.

Dunque, la proposta allegata consente prevedibilmente un maggior incasso a favore della procedura concorsuale rispetto agli esiti dell'esecuzione individuale e, soprattutto, la certezza del risultato e dei tempi di esecuzione.

Pertanto, anche se nell'ambito della procedura di liquidazione sarà, poi, indetta apposita procedura competitiva, la predetta offerta non potrà che agevolare la positiva conclusione della vicenda circolatoria, assicurando alla procedura l'incasso - quanto meno - del prezzo offerto (gli offerenti si sono, infatti, espressamente impegnati a partecipare alla predetta procedura competitiva).

Giova ribadire che l'immobile è in vendita da lungo tempo e con ripetuti esperimenti e che, nonostante ciò, non è stato venduto, stanti le criticità dell'immobile stesso quali evidenziate nella CTU, criticità che lo rendono di nessun interesse per il mercato.

E', infatti, sufficiente scorrere il documento peritale per rendersi agevolmente conto di che immobile si sta parlando: l'immobile si trova in zona *"prevalentemente agricola e, nell'immediata vicinanza, mancano attività commerciali e servizi pubblici per la residenza"*, *"risulta ancora da ultimare"* (*"le facciate sono ancora al grezzo e mancano dell'intonaco esterno"*) e, tenuto conto che *"presenta un accentuato degrado nei diversi piani"*, in conclusione *"lo stato di manutenzione e conservazione dell'immobile pignorato si può definire complessivamente mediocre"*.

A fronte di tali caratteristiche, che rendono l'immobile classificabile come immobile economico/problematico, e tenuto conto anche della sua vetustà, l'opportunità offerta dalla proposta di acquisto è, all'evidenza, di tutto interesse per i creditori, il prezzo offerto dovendo ritenersi congruo.

In merito alle modalità di esecuzione del piano, come meglio si dirà *infra*, con la presente domanda il ricorrente intende valorizzare la proposta di vendita dell'immobile come elemento chiave del piano liquidatorio, pur se la vendita dovrà transitare per le forme della procedura competitiva e rispettare le scelte di liquidazione che competono al nominando Liquidatore.

Anche ai fini della migliore conservazione e salvaguardia dell'immobile, come detto adibito a residenza propria del debitore e della sua famiglia, il ricorrente chiede che gli sia concesso di poter continuare la attuale occupazione fino alla sua vendita, come già concesso in sede di procedura esecutiva individuale, tanto più in ragione dell'ipotesi che nella presente procedura concorsuale l'immobile venga acquistato dai figli in virtù della citata proposta (**doc. 13**).

Quanto, da ultimo, ai beni mobili che arredano l'abitazione del ricorrente, si tratta di mobilio di vecchissima data, di nessun valore economico, senza che dunque esso venga considerato a favore dei creditori.

- <u>Beni mobili registrati</u>

Il ricorrente è proprietario di due veicoli, entrambi sottoposti a fermo amministrativo per debiti superiori al loro valore (cfr. doc. 7).

Si tratti di:

-automobile Alfa Romeo 156, imm. 2004, Tg.[redacted]- Valore 150,00;

-furgone Hyunday, imm. 1999, Tg.[redacted](fermo e non rev. da 2011) - Valore 50.

Seppure si tratti di beni che non hanno alcun valore, essendo quello indicato del tutto teorico, pur di agevolare la chiusura della procedura i figli si sono fatti parte diligente

anche da questo punto di vista, proponendo l'acquisto dei beni al valore indicato (**doc. 14**).

2. <u>Redditi</u>

Il ricorrente oggi è pensionato, con un reddito da pensione di euro 1.250,00 circa al mese, reddito che, seppure con difficoltà, consente di provvedere alle necessità proprie e della famiglia (**docc. 15/17**).

Si tratta dell'importo netto che incassa il ricorrente, una volta detratte le imposte e detratto pure il 1/5 relativo all'assegnazione nel pignoramento presso terzi a favore di Unicredit.

Trattandosi di una entrata modesta, il reddito non sarà messo a disposizione ai fini della liquidazione, atteso che le spese di vita ammontano a complessivi euro 1.000,00 mensili circa, come meglio specificato nell'elenco allegato (**doc. 18**).

Se, tuttavia, per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione sarà interrotta la citata trattenuta sulla pensione, il ricorrente metterà a disposizione dei creditori la somma di euro 100,00 al mese per tutta la durata della procedura, pari a complessivi euro 4.800,00.

La famiglia è composta dal ricorrente e da 3 figli, tutti ancora formalmente conviventi con il medesimo (**doc. 19**).

Si precisa che, seppure tutti i figli risultino ancora conviventi, in realtà solo la figlia vive in modo continuativo con il padre, mentre i due figli maschi di fatto sono sempre fuori casa, anche per ragioni di lavoro.

<u>b) Il passivo</u>

L'esposizione debitoria è indicata nell'elenco allegato, in cui sono precisati nel dettaglio i creditori con i relativi importi (**doc. 20**).

Si dimette la documentazione più rilevante di supporto, utilizzata per la verifica del passivo (**docc. 21/24**).

<u>MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE</u>

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, il ricorrente prende atto della necessità di cedere in favore del ceto creditorio tutti i propri beni e gli ulteriori beni che dovessero pervenire nel corso della procedura e il reddito futuro quanto alla quota di euro 100,00 al mese, con la precisazione che <u>la durata della procedura viene fissata nel termine di 4 anni dall'apertura</u>.

Il programma di liquidazione, che sarà, in ogni caso, redatto dal nominando liquidatore, prevederà la cessione della totalità dei beni facenti capo al ricorrente (ad eccezione del mobilio di casa per le ragioni anzidette).

La vendita dei beni potrà avere luogo anche mediante invito ad offrire, attraverso la presentazione di proposte irrevocabili di acquisto (analogamente a quelle già allegate), delle quali il liquidatore verificherà la bontà, valutando, oltre alla congruità del prezzo offerto, anche le modalità di pagamento e le garanzie offerte. A tal fine, se del caso potranno essere attivate procedure di invito ad effettuare offerte migliorative, in modo tale da assicurare trasparenza e pubblicità e, al contempo, da rendere il processo di vendita più efficiente e meno costoso, con l'obiettivo di valorizzare al meglio i beni e di contenere i tempi e costi di gestione della liquidazione.

Il tutto con l'intento, tuttavia, di non perdere l'opportunità offerta dalla proposta di acquisto dell'immobile, già acquisita.

In ogni caso, la liquidazione sarà organizzata secondo le determinazioni del nominando liquidatore, che potrà liberamente tenere conto delle esposte indicazioni e si atterrà comunque alle norme di legge in materia e alle prescrizioni del Tribunale in materia di procedure competitive.

Fermo restando, dunque, che il programma di liquidazione sarà sviluppato dal nominando liquidatore, pur non essendo necessario ai fini della ammissione alla procedura, il ricorrente, oltre a dare le predette indicazioni di principio sullo svolgimento della liquidazione, ha provveduto alla riclassificazione dei crediti, con individuazione delle spese in prededuzione, dei privilegiati ipotecari e dei chirografari, e ha provveduto, altresì, alla predisposizione di un piano di riparto di massima, che non dà evidenza di una proposta o promessa di pagamento, ma solo dell'eventuale risultato della liquidazione (ribadendosi che la definizione nel dettaglio dei crediti, con valutazione della loro spettanza e determinazione del loro ammontare e natura sarà possibile solo all'esito del procedimento di insinuazione e verifica dei crediti stessi) **(doc. 25)**.

***

Tutto ciò premesso il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

-dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;

-nominare un liquidatore;

-disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

-disporre, in particolare, espressamente la improseguibilità della esecuzione immobiliare n. 106/2007 R.G. e del pignoramento presso terzi, pendenti avanti a Codesto Tribunale e meglio citati in premessa, e, quanto a quest'ultimo, ordinare espressamente al terzo pignorato INPS di liberare la pensione dalla trattenuta del quinto, versando così al signor Gionco l'intero importo spettante;

-con specifico riferimento agli immobili oggetto di esecuzione immobiliare n. 106/2007 R.G., adibiti ad abitazione del ricorrente e della famiglia, autorizzare i medesimi ad utilizzare detti immobili quali abitazioni fino alla loro vendita da parte del liquidatore;

-indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente;

-stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

-ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;

-impartire ogni altra disposizione necessaria o opportuna.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudice, si allega:

Elenco documenti:

1. procura;
2. istanza nomina OCC;
3. provvedimento di nomina OCC;
4. relazione particolareggiata OCC;
5. visura camerale;
6. elenco beni del debitore, con indicazione del possesso;
7. visura PRA;
8. visura catastale;
9. dichiarazione del debitore di assenza atti dispositivi;
10. avviso d'asta 10/02/20;
11. proposta acquisto immobile;

12. CTU immobile;
13. autorizzazione alla occupazione;
14. proposta acquisto veicoli;
15. dichiarazione redditi 2016;
16. dichiarazione redditi 2017;
17. dichiarazione redditi 2018;
18. elenco spese;
19. certificato stato di famiglia;
20. elenco creditori;
21. Centrale Rischi Banca Italia;
22. estratto di ruolo;
23. ispezione ipotecaria;
24. visura protesti;
25. piano di riparto.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del Contributo Unificato in misura fissa pari ad euro 98,00.

Conegliano, 5/02/20

Avv. Massimo Cruciat